

## *STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NETTARE*

### *NETwork Territorio Ambiente Ricerca Educazione*

#### **Articolo 1 - Denominazione e sede**

È costituita l'associazione NETTARE, con sede a Madruzzo (TN), ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. L'eventuale modifica della sede legale dell'Associazione non comporta la necessità della modifica del presente statuto.

#### **Articolo 2 - Finalità**

L'associazione ha le seguenti finalità:

1. promuovere l'educazione e la formazione in campo ambientale e socio-culturale, diffondere valori, comportamenti e modelli di sviluppo sostenibile;
2. progettare, organizzare, gestire iniziative atte a valorizzare il territorio in modo responsabile dal punto di vista ambientale;
3. valorizzare il territorio attraverso progetti ecologicamente compatibili;
4. promuovere la divulgazione di tematiche scientifiche ecologico-ambientali e legate al mercato locale, realizzare e gestire attività di ricerca, nonché erogare servizi nell'ambito di attività sociali;
5. contribuire alla diffusione di una coscienza ecologica a livello sociale al fine di favorire una partecipazione attiva del cittadino sul territorio (sviluppo partecipato), attraverso:
  - attività di animazione ambientale;
  - attività di educazione ambientale;
  - attività di formazione ed aggiornamento;
  - attività di informazione e seminari;
  - viaggi di studio e lavoro, soggiorni;
  - visite guidate in ambienti naturali antropizzati e non, di interesse storico, culturale e etnologico;
  - promozione e divulgazione di progetti ispirati ai principi del turismo responsabile e sostenibile;
  - promozione e facilitazione di percorsi partecipati con cittadini e stakeholder del territorio.
6. promuovere l'uso di tecnologie informatiche per l'analisi, l'elaborazione, la condivisione e la divulgazione delle informazioni ambientali, culturali e storiche locali;
7. essere controparte di Enti pubblici interessati alla formazione ed aggiornamento sulle tematiche ambientali;
8. proporsi quale soggetto facilitatore che funga da collegamento e coordinamento tra Enti, imprese, organizzazioni, e professionisti;
9. proporsi come soggetto di mediazione territoriale per sostenere e facilitare la sfida culturale e gestionale dello sviluppo sostenibile dei sistemi ambientali;
10. progettare e realizzare azioni multiculturali e di cooperazione internazionale al fine di contribuire alla diffusione di un modello sostenibile di sviluppo.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità collettiva, apartitica, disinteressata, e senza fini di lucro. Nella realizzazione dei suoi obiettivi utilizza i mezzi economici di cui è intestataria esclusivamente per le attività consentite dallo statuto e dal regolamento di applicazione.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione opera in collegamento con associazioni di cooperazione allo sviluppo ed altre organizzazioni che operano nel campo della promozione sociale e culturale.

Per il raggiungimento degli obiettivi sociali, l'associazione potrà compiere operazioni mobiliari ed immobiliari.

L'Associazione potrà anche esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale al solo scopo di autofinanziamento; in tal caso dovrà rispettare le condizioni ed i limiti imposti dalla normativa fiscale.

L'Associazione potrà ricorrere ad attività di crowdfunding per finanziare le proprie iniziative ed attività.

L'Associazione potrà infine attuare tutte le iniziative e attività ritenute necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, nel pieno rispetto del presente Statuto e della normativa amministrativa, fiscale e civile.

#### **Articolo 3 – Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### **Articolo 4 - Soci**

Il numero dei soci è illimitato.

Fanno parte dell'Associazione in qualità di soci, le persone fisiche e giuridiche, purché condividano il presente statuto, che siano dotati di un'irreprensibile condotta civile e morale.

Gli associati dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari.

I soci fondatori sono coloro che partecipano all'atto costitutivo e compongono il primo nucleo dei Soci Ordinari. I Soci Ordinari sono coloro, persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti, che condividono in modo espresso gli scopi dell'Associazione, hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee ordinarie straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. Il titolo di Socio Onorario viene conferito su proposta del Consiglio Direttivo per motivati meriti nei Confronti dell'Associazione o delle sue finalità. L'ammissione di un socio avviene dietro presentazione di domanda scritta e motivata ed è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Avverso il diniego motivato di ammissione a socio è ammesso appello all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo ed inappellabile.

L'iscrizione ha effetto con la registrazione del richiedente nel Libro Soci.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

#### **Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci**

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività sociali dell'Associazione. All'atto dell'ammissione gli associati devono versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dall'associazione e dalle istituzioni ed associazioni a cui aderisce.

Indipendentemente da eventuali differenti categorie di soci, il rapporto associativo è gestito in modo unitario.

Tutti i Soci maggiorenni godono, dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci, del diritto di partecipazione con diritto di voto nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo, purché siano in regola con il pagamento della quota associativa. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per esclusione. L'esclusione è motivata e deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi: a) per mancato pagamento della quota associativa, oltre il giorno di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica; b) per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il Socio non ottemperi alle disposizioni statutarie e dei regolamenti, del Consiglio Direttivo o delle delibere assembleari. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale entro trenta giorni da tale comunicazione può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell'Associazione. In quest'ultimo caso, il socio interessato dovrà essere convocato e sentito in contraddittorio. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

La radiazione ha effetto dall'annotazione nel Libro Soci, preceduta dalla comunicazione scritta all'escluso.

Il Socio radiato non può più essere riammesso.

#### **Articolo 6 - Organi**

Sono organi dell'associazione:

1. L'assemblea dei Soci;
2. Il Presidente;
3. Il Consiglio Direttivo;
4. Il segretario tesoriere.

Le funzioni relative alle cariche sociali vengono svolte a titolo gratuito.

#### **Articolo 7 - Assemblea dei soci**

È l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Ad essa sono attribuiti i compiti di indirizzo e programmazione generale, nonché di controllo sull'operato del Consiglio direttivo.

È costituita da tutti gli associati in regola con le quote associative. La quota associativa annuale termina allo scadere dell'anno solare (31 dicembre). Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni, o di chi ne fa le veci. Essa è di norma convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. La riunione dell'Assemblea potrà inoltre essere richiesta al

Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, i quali indicano l'ordine del giorno. In quest'ultimo caso la stessa deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- approvazione bilancio consuntivo;
- stesura del programma dell'attività dell'Associazione;
- nomina del Consiglio Direttivo;
- nomina del Presidente;
- nomina del Segretario Tesoriere;
- approvazione dello statuto e del regolamento;
- ogni altra questione che il consiglio direttivo intende sottoporre;

L'Assemblea straordinaria, convocata ogni qualvolta emergano questioni ad essa attinenti, delibera in merito a:

- modificazioni dello statuto;
- scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria deve avvenire almeno otto giorni prima della data di convocazione, e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o fax. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia della prima che della seconda convocazione, e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la comunicazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, fax o posta elettronica inoltrati almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

A tutti i soci è consentito farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro socio; ciascun socio non può ricevere più di una delega. In tal caso la delega dovrà essere acquisita agli atti dell'associazione. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione e in caso di sua assenza o impedimento da altra persona legittimamente intervenuta in assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti, il quale propone la nomina di un segretario verbalizzante e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Alle assemblee potranno presenziare altre persone invitate dal Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

### **Articolo 8 - Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a cinque, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Per la validità delle sue decisioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza dei voti presenti. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiamare senza diritto di voto, persone competenti in grado di contribuire alla migliore funzionalità degli organi e dell'attività svolta.

Il Consiglio direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano con un anticipo di quattro giorni almeno due Consiglieri, senza alcun'altra formalità che non la precisazione di data, ora e luogo dell'adunanza e ordine del giorno.

Qualora, durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quest'ultimo coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale

potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati. Qualora venisse meno (per dimissioni o decesso) la maggioranza dei membri, l'intero consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed i consiglieri rimasti, dovranno senza indugio convocare l'assemblea ordinaria dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

### **Articolo 9 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo:

1. esegue le deliberazioni dell'Assemblea generale;
2. cura l'amministrazione dell'associazione, la gestione delle attività, la manutenzione dei beni mobili ed immobili, l'acquisto, la conservazione di attrezzature, garantendo l'idoneità per lo svolgimento delle attività;
3. compila il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
4. compila i regolamenti interni;
5. delibera sull'accettazione dei soci e fissa l'ammontare della quota sociale;
6. delibera sulla radiazione dei soci;
7. stipula accordi, contratti, convenzioni con Enti pubblici e privati;
8. vigila affinché nell'azione educativa e culturale dell'Associazione vengano rispettati i principi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
9. delibera l'accettazione di lasciti, donazioni, legati, nonché l'alienazione, l'acquisto e la permuta dei beni immobili dopo l'approvazione dell'Assemblea;
10. cura il regolare funzionamento didattico, culturale ed amministrativo dell'Associazione;
11. propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto;
12. svolge tutte le mansioni che gli vengono demandate dall'Assemblea;
13. convoca l'Assemblea in via straordinaria.

### **Articolo 10 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente è il responsabile legale dell'Associazione, ne ha la firma sociale e la rappresenta in giudizio di fronte alle competenti Autorità ed a terzi.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- vigilare e dirigere tutta l'attività dell'Associazione;
- adottare i provvedimenti urgenti sottoponendoli poi a ratifica del Consiglio Direttivo;
- riferire sull'attività dell'Associazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;
- accettare o respingere le dimissioni dei singoli consiglieri.

In caso di assenza o impedimento il Segretario Tesoriere sostituisce il Presidente con tutte le sue attribuzioni.

### **Articolo 11 - Il Segretario Tesoriere**

Il Segretario Tesoriere cura la tenuta dei libri sociali contabili, si incarica delle riscossioni delle entrate e del pagamento delle spese, su disposizione del Consiglio direttivo, e provvede alla conservazione dei beni dell'Associazione.

### **Articolo 12 - Patrimonio**

Il patrimonio sociale è formato:

- dal patrimonio iniziale,
- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- dai contributi di Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali donazioni, lasciti ed erogazioni;
- da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste dall'art. 2 del presente statuto;
- dai proventi di eventuali attività commerciali svolte a carattere strumentale.

L'Associazione può compiere operazioni mobiliari ed immobiliari per il raggiungimento degli obiettivi sociali.

Nel corso della vita dell'Associazione è assolutamente vietata la distribuzione di utili, fondi e riserve di capitale.

### **Articolo 13 - Anno sociale**

L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del bilancio consuntivo, che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere inviato via mail ai soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

#### **Articolo 14 - Scioglimento**

L'Associazione si estingue: quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione con la conseguente chiusura deve essere deliberata dall'Assemblea cui spetta la responsabilità della decisione.

L'Assemblea deve essere convocata con apposito avviso scritto entro 8 giorni e può deliberare solamente con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto.

Sciogliendosi l'Associazione, l'Assemblea delibererà la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

#### **Articolo 15 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto vale quanto stabilito dal Codice Civile e dalle leggi in vigore in materia di associazione.

Deliberato dall'assemblea straordinaria in Trento 6 ottobre 2016

Il Presidente  
(Silvia Alba)



Il Segretario  
(Arianna Tosi)

